

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione – Parere su emendamenti</i>)	40
ALLEGATO (Parere approvato)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione esamina il testo del provvedimento in oggetto e le proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente preliminarmente che è in corso una riunione del comitato dei nove della Commissione agricoltura per la definizione di ulteriori proposte emendative della Commissione medesima e che quindi occorrerà conseguentemente aggiornare i lavori della Commissione in attesa della trasmissione di tali eventuali ulteriori proposte emendative. Comunica quindi che, avendo acquisito il nulla osta della Presidenza della Camera, ha ritenuto di sottoporre alla Commissione, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, non solo gli emendamenti presentati in quella sede – anche al fine di verificare il parere espresso sugli emendamenti contenuti nei fascicoli n. 2 e n. 3, esaminati, rispettivamente, nelle sedute dell'11 novembre 2009 e del 12 novembre 2009, e riproposti nel fascicolo n. 5, all'esame dell'odierna seduta – ma lo stesso testo del disegno di legge C. 2260-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, sul quale la Commissione aveva avuto già modo di esprimersi

nella seduta dell'11 novembre scorso, prima che l'Assemblea stabilisse di sospendere il relativo esame. Ricorda che nel frattempo è, infatti, intervenuta l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010 e che è pertanto evidente che il provvedimento merita di essere complessivamente riesaminato dalla Commissione, al fine di verificarne nuovamente i profili finanziari alla luce del nuovo quadro finanziario che si è in tal modo determinato. Chiede, quindi, al relatore di riferire alla Commissione sul testo del provvedimento, riservandosi la relazione sulle proposte emendative quando sarà definito il quadro complessivo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2009, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo elaborato dalla Commissione di merito, formulando due condizioni, motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte, rispettivamente, a inserire la clausola di invarianza di cui all'articolo 5 e a modificare la clausola di invarianza di cui all'articolo 7-*quinquies*, nonché due ulteriori condizioni, non motivate ai sensi della suddetta disposizione costituzionale, volte alla soppressione degli articoli 7-*novies* e 7-*undecies*. Osserva che il testo in esame è stato, tuttavia, esaminato dalla Commissione bilancio nello scorso esercizio finanziario, tra l'altro — come ha ricordato il Presidente — prima dell'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010. Appare, quindi, necessario verificare che le disposizioni contenute nel testo recanti effetti finanziari siano compatibili con il nuovo quadro finanziario di riferimento.

A tale proposito, segnala, in particolare che l'articolo 2-*bis* prevede il rifinanziamento, nella misura di 122 milioni di euro per l'anno 2010, del Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi, rilevando, peraltro, che, per il suddetto Fondo, l'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, ha previsto un rifinanziamento nella

misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Rileva, poi, che l'articolo 2-*ter* prevede l'istituzione, con una dotazione di 8 milioni di euro nell'anno 2010, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari e che l'articolo 7-*ter* prevede la proroga al 28 febbraio 2010 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-*ter*, del decreto-legge n. 171 del 2008. A tale ultimo riguardo, ricorda inoltre che una proroga dei medesimi sgravi fino al 31 luglio 2010 è prevista dall'articolo 2, comma 49, della legge finanziaria per il 2010.

In proposito, ferma restando l'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dalla legge finanziaria 2010, segnala che le richiamate disposizioni utilizzano con finalità di copertura finanziaria il limite di spesa, in materia di bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Rileva, tuttavia, che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede l'utilizzo non reca le necessarie disponibilità. La suddetta autorizzazione, infatti, ammonta, in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, a 73 milioni di euro annui, ma è già stata utilizzata, nella misura di 69,2 milioni di euro per il 2010, dall'articolo 2, comma 64, della legge finanziaria per il 2010.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, osserva, poi, che esso utilizza, con finalità di copertura, anche la riduzione nell'anno 2010 dell'intero contingente annuo di *bio-diesel* di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995. In proposito, segnala che anche tale modalità di copertura finanziaria appare inidonea, in quanto il menzionato contingente è stato già ridotto da 250.000 a 18.000 tonnellate dall'articolo 2, comma 64, della legge finanziaria per il 2010, fa presente che la riduzione del residuo contingente, infatti, determinerebbe maggiori entrate pari a circa 5,3 milioni di euro per l'anno 2010, a fronte di un onere pari a 91 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 7-*undecies*, sul quale la Commissione bilancio aveva formulato una condizione semplice volta alla soppressione del suddetto articolo, provvisto di una copertura finanziaria a valere sull'autorizzazione di spesa relativa ad agevolazioni previdenziali per gli addetti alle attività agrituristiche, ritiene, anche alla luce della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, di poter esprimere un nulla osta. Infatti, le risorse delle quali è previsto l'utilizzo a copertura, previste nel capitolo 2143 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono classificate in bilancio come rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, e la gestione delle medesime è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Osserva inoltre che, trattandosi di un'autorizzazione di spesa, questa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della suddetta legge n. 196 del 2009, deve intendersi quale tetto massimo di spesa, nei limiti del quale vanno perseguite le finalità indicate dalla norma.

Segnala, infine, che una disposizione analoga all'articolo 7-*quater*, che reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, è contenuta nell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010. Alla luce delle precedenti considerazioni, rileva l'opportunità, con riferimento al testo elaborato dalla Commissione di merito, di esprimere un parere favorevole con condizioni formulate ai sensi ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, volte alla soppressione degli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 7-*ter*, nonché di confermare le condizioni motivate ai sensi della suddetta norma costituzionale, nonché la condizione semplice relativa alla soppressione dell'articolo 7-*novies*, già formulate nel parere espresso nella seduta dell'11 novembre 2009, e di formulare un'osservazione che invita a riconsiderare il disposto dell'articolo 7-*quater* alla luce di un'analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel ricordare che gli articoli 2-*bis* e 7-*ter* del provvedimento in oggetto prevedono, rispettivamente, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e la proroga delle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro agricoli delle zone svantaggiate, fa presente che esse risultano superate alla luce del fatto che le relative statuizioni hanno trovato compiuta disciplina nella legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Rileva, in particolare, che il rifinanziamento del predetto Fondo è previsto dall'articolo 2, comma 54 e dall'Elenco 1 allegato alla medesima legge, nonché dalla Tabella D, nella quale vengono allocate risorse per un importo pari a 51,9 milioni di euro per il 2010 e a 16,7 milioni di euro annui per il 2011 ed il 2012. Osserva che la proroga al 31 luglio 2010 delle citate agevolazioni contributive è stata prevista nell'articolo 2, comma 49. Nell'evidenziare che l'articolo 2-*ter* prevede l'istituzione di un Fondo rotativo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, per la concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato alle imprese agroalimentari, con dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010, segnala che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995. In proposito, rileva che la prospettata copertura finanziaria è inidonea, in quanto allo stato attuale le menzionate risorse non risultano disponibili, stante il loro utilizzo a fini di copertura all'articolo 2, comma 64, della legge finanziaria 2010, in particolare anche per coprire, parzialmente, gli oneri derivanti dalla proroga prevista al citato articolo 2, comma 49. Concorda, pertanto, con il relatore sull'opportunità di prevedere le condizioni soppressive da lui illustrate.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che dagli interventi del relatore e del rappresentante del Governo emerge una conferma dell'approssimazione con cui la

maggioranza procede a legiferare. Ricorda, ripercorrendo l'iter del provvedimento, che la Commissione bilancio ha dovuto sostanzialmente riscrivere il testo, registrandosi un contrasto nell'ambito della stessa maggioranza e tra i ministeri interessati. Nel concordare in linea di principio sull'opportunità di sopprimere le norme che riprendono disposizioni già contenute nella legge finanziaria, rileva tuttavia, con riferimento all'articolo 2-bis, che il testo originario recava un finanziamento di 122 milioni, peraltro già considerato insufficiente, mentre la finanziaria lo ha ridotto a 100 milioni. A tal proposito osserva che dopo l'approvazione della legge finanziaria si devono effettuare delle modifiche in riduzione e che quindi il provvedimento assume dei caratteri molto più limitati.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, segnala la necessità di tenere conto, nella valutazione sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, della circostanza che una proposta emendativa di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 7.0602 della Commissione è stata approvata nella giornata di ieri dalla Commissione affari costituzionali del Senato nell'ambito dell'esame del decreto-legge « mille proroghe ». Rileva, poi, che — come già segnalato dal rappresentante del Governo — il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi nell'ambito della legge finanziaria 2010 non è previsto solo dall'Elenco 1 di cui al comma 250 dell'articolo 1, ma anche dall'articolo 2, comma 54, e dalla Tabella D allegata alla medesima legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta, preannunciando che la medesima verrà aggiornata appena saranno disponibili ulteriori emendamenti in corso di definizione presso il Comitato dei nove della Commissione agricoltura.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 11.55.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rileva che vi sono alcuni emendamenti la cui quantificazione o copertura appare inidonea. In primo luogo, segnala: l'articolo aggiuntivo Ruvolo 1.04 (*nuova formulazione*), che reca l'incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per un importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, senza provvedere alla relativa copertura, nonché l'articolo aggiuntivo Cicu 1.048, che proroga al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale la Commissione per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proprie proposte e, di conseguenza, proroga fino a tale data i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti debiti. Sottolinea, però, come il richiamato articolo aggiuntivo non rechi alcuna quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, né la relativa copertura finanziaria. Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.01 (*nuova formulazione*), che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento di una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, che non reca le necessarie disponibilità e l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.01 (*nuova formulazione*), che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e per il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Osserva che, al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa utilizza per la copertura di oneri correnti risorse di conto capitale determinando una dequalifica-

zione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. Segnala poi l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.058 (*nuova formulazione*), che autorizza la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria.

Rileva poi che vi sono alcuni emendamenti per i quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo. In particolare, con riferimento agli articoli aggiuntivi Cuomo 1.040 (*nuova formulazione*), Ruvolo 1.041 (*nuova formulazione*), Marco Carra 1.044 (*nuova formulazione*), Ruvolo 1.045 (*nuova formulazione*), Brandolini 1.042 (*nuova formulazione*), Ruvolo 1.043 (*nuova formulazione*) Sani 1.046 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 1.047 (*nuova formulazione*), segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fiorio 1.049, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista. Circa l'articolo aggiuntivo Fogliato 1-bis.040, fermo restando che la proposta emendativa non specifica l'esercizio finanziario al quale deve intendersi applicabile il rimborso dell'IVA, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere, e alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, anche in considerazione della natura del Fondo finalizzato all'adempimento degli obblighi comunitari. Ritiene necessario che, data la natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa può essere formulata in termini di limite massimo. Con riferimento agli emendamenti Ruvolo 2-bis.13 (*nuova formulazione*) e Di Giuseppe 2-bis.17 (*nuova formulazione*), osserva come appaia oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista. Con riferimento agli emendamenti Ruvolo 2-bis.41 (*nuova formulazione*) e Zucchi 2-bis.44 (*nuova formulazione*), rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Segnala, poi, l'emendamento Cenni 2-ter.42, in relazione al quale rileva la necessità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'utilizzo delle risorse della contabilità separata della Cassa depositi e prestiti, sulle quali sussiste una garanzia statale, e sull'eventuale trattamento, sulla base dei criteri di contabilità europea, delle operazioni previste dalla proposta emendativa. Circa l'emendamento Cenni 2-ter.43, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Relativamente alle proposte emendative Ruvolo 2-ter.41 (*nuova formulazione*), Brandolini 2-ter.011 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 2-ter.040 (*nuova formulazione*), ritiene necessario che il Governo chiarisca l'utilizzo delle risorse della tabella C non pregiudicando la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Oliverio 2-ter.044 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 2-ter.045 (*nuova formulazione*), al di là della formulazione della norma di copertura non corrispondente da un punto di vista formale alla prassi consolidata, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Circa gli articoli aggiuntivi Dal Moro 2-ter.046 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 2-ter.047 (*nuova formulazione*), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Giudica poi necessario acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Servodio 3-ter.057,

in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Circa l'articolo aggiuntivo Servodio 3-ter.058 ritiene necessari chiarimenti in ordine all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista. Ritiene, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.053 (*nuova formulazione*), in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista; sull'articolo aggiuntivo Ruvolo 3-ter.015 (*nuova formulazione*), in ordine alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura; sugli articoli aggiuntivi Dal Moro 3-ter.051 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 3-ter.052 (*nuova formulazione*), in ordine alla quantificazione dell'onere e all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura prevista, con particolare riferimento al comma 3, nonché all'idoneità di quest'ultima; sull'articolo aggiuntivo Fogliato 3-ter.059, in ordine al disallineamento temporale tra la copertura finanziaria, relativa all'anno 2010, e la decorrenza degli oneri, relativa al periodo 2009-2019. Con riferimento a tale ultima proposta, ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere, alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura e, data la natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, in ordine alla possibilità che l'autorizzazione di spesa possa essere formulata in termini di limite massimo. Rileva poi l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sull'emendamento De Girolamo 4.40, in ordine ai suoi eventuali effetti finanziari; sull'emendamento Zeller 4-bis.41 (*nuova formulazione*), in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella; sull'articolo aggiuntivo Callegari 4-bis.041, in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla proposta emendativa e alla sussi-

stenza delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento all'emendamento Fogliato 5-bis.46, in considerazione del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2007, sono state oggetto di numerose deroghe, alle quali sono stati imputati effetti diversi, in termini di maggiori spese, sui saldi di finanza pubblica, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Relativamente all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.03 (*nuova formulazione*), ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e della copertura utilizzata, anche al fine di verificare se tale utilizzo pregiudichi la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla tabella C. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.022 (*nuova formulazione*) rileva l'opportunità che il Governo chiarisca, stante la natura delle risorse utilizzate a copertura iscritte nel capitolo 7471 del Ministero dell'economia e delle finanze, se la spesa autorizzata presenti natura di conto capitale. Osserva che, in caso contrario, si determinerebbe, infatti, una dequalificazione della spesa in contrasto con la vigente normativa contabile. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Oliverio 7.063 giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e della copertura della quale è previsto l'utilizzo. Relativamente all'articolo aggiuntivo Zucchi 7.060 richiede chiarimenti al Governo in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061, fermo restando che la legge finanziaria per il 2010 prevedeva uno specifico limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se si è già proceduto

all'elaborazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovrà provvedersi al riparto delle suddette risorse e, in tal caso, se la copertura finanziaria prevista possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già pianificati a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'emendamento De Girolamo 7-bis.40 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Richiede quindi chiarimenti al Governo sugli emendamenti Oliverio 7-ter.43 e Ruvolo 7-ter.41, in ordine alla idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalle proposte emendative e della copertura della quale è previsto l'utilizzo, anche al fine di verificare se tale utilizzo pregiudichi la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla tabella C, e sull'articolo aggiuntivo Rainieri 7-septies.045, in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Sugli articoli aggiuntivi Sani 7-undecies.042 (nuova formulazione) e Ruvolo 7-undecies.043 (nuova formulazione), ricordando che le proposte emendative riproducono in gran parte il contenuto dell'articolo 7-quarter del testo approvato dalla Commissione, sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, chiede che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri e l'utilizzo delle risorse iscritte in tabella C, in quanto suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla medesima tabella. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Brugger 7-undecies.046, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista.

Con riferimento alle proposte emendative della Commissione e al subemendamento Ruvolo 0.7.0601.1, segnala, in relazione all'articolo aggiuntivo 3-ter.0601, che la proposta emendativa prevede l'applicazione, per 10 anni, dell'accisa minima sul gasolio destinato al riscaldamento delle

serre. Al relativo onere, pari a 17,4 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue del Fondo per la meccanizzazione agricola. Al riguardo, segnala il disallineamento temporale tra la copertura finanziaria, relativa all'anno 2010, e la decorrenza degli oneri, relativa al periodo 2009-2019. Rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere e alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. Giudica, inoltre, opportuno, data la natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa possa essere formulata in termini di limite massimo. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo 7.0602 prevede che, per l'anno 2010, agli atti di trasferimento a titolo oneroso e le operazioni fondiari realizzate attraverso l'ISMEA relative a terreni agricoli si applichino agevolazioni relative all'imposta di registro, ipotecaria e all'imposta catastale. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo con riferimento alla quantificazione dell'onere derivante dalla proposta e alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Segnala, comunque, che, stante la natura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che sono riconducibili a minori entrate, l'autorizzazione di spesa non sembrerebbe essere formulata in termini di limite massimo. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 7.0601, osserva che la proposta emendativa prevede l'incremento del Fondo bieticolo-saccarifero nella misura di 27,336 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue del Fondo per la meccanizzazione agricola. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. Osserva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600 reca modifiche all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. In particolare, rileva come la lettera

b) preveda che la disciplina di cui al suddetto articolo si applichi anche agli interventi fondiari operati dall'ISMEA nell'esercizio della propria attività istituzionale. Al riguardo, dal momento che l'articolo preveda agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri notarili ad un sesto, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento in merito agli effetti finanziari prevista dalla lettera a), che modifica il comma 2 dell'articolo 5-bis del suddetto decreto legislativo, prevedendo che non costituisca violazione degli obblighi di coltivazione o di conduzione la vendita o la concessione in godimento dei terreni costituiti in compendio unico a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché l'alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Osserva che il subemendamento Ruvolo 0.7.0601.1 prevede l'ulteriore incremento del Fondo bieticolo saccarifero, da 27,336 milioni di euro a 45 milioni di euro per l'anno 2010, prevedendo che la copertura dell'intero incremento sia a effettuata mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, iscritti in bilancio tra le spese rimodulabili, relativi alla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista.

Non rileva, invece, profili problematici di carattere finanziario con riferimento agli articoli aggiuntivo 6.0600, 7.0600 e 7-undecies.0601.

Ricorda che sono, inoltre, pervenute le ulteriori proposte emendative della Commissione 1.0600, 2.601, 7-undecies.600 e 7-undecies.0602. L'articolo aggiuntivo 1.0600 prevede che le imprese non sotto-

poste a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi in relazione ad interventi per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, non ancora estinti alla data di entrata in vigore della norma in esame, possano richiedere agli enti concedenti, entro il 31 dicembre 2010, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento a tasso di mercato di durata non superiore a 10 anni. Nel caso in cui i finanziamenti siano erogati a concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni. Agli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in misura pari a 300.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Rileva che la proposta emendativa riproduce il contenuto dell'articolo 1-*quater* del testo elaborato dalla Commissione di merito. Osserva che, sul suddetto articolo, privo, tuttavia, di una specifica copertura finanziaria, la Commissione bilancio aveva espresso, nella seduta del 5 novembre 2009, un parere contrario motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento alla copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame, segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo a copertura (capitolo 2143 del Ministero delle politiche agricole) sono classificate in bilancio come rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, e che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma delle disponibilità delle risorse utilizzate dalla copertura finanzia-

ria. Ritiene che l'emendamento 2.601 della Commissione, recante disposizioni in materia di etichettatura, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario; in ogni caso, al riguardo richiede una conferma da parte del Governo. Osserva quindi che l'emendamento 7-undecies.600, che prevede che gli allevatori bufalini siano obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole ambientali e forestali, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva che l'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602 prevede che, in caso di epizootia, la parte di indennità spettante al soccidario ai sensi della legge n. 218 del 1988 non possa essere inferiore alle spese da questi sostenute nell'allevamento degli animali abbattuti nonché al costo del lavoro svolto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa determinare un incremento dell'indennità corrisposta rispetto a quella prevista a legislazione vigente: in tal caso, ai fatti, l'articolo aggiuntivo determinerebbe nuovi o maggiori oneri privi della relativa copertura finanziaria.

Fa presente che l'Assemblea ha da ultimo trasmesso l'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603 della Commissione, che dispone la qualificazione privatistica di risorse accantonate nella gestione separata del Fondo presso la Cassa conguaglio zucchero e successivamente trasferite al Fondo bieticolo nazionale, delle quali l'Avvocatura generale dello Stato, con recente parere, ha ribadito la natura pubblicistica. La previsione appare pertanto suscettibile di determinare, proprio in forza di tale diversa qualificazione, una riduzione di risorse pubbliche, con conseguenze negative per la finanza pubblica. Al riguardo, giudica opportuno un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime una valutazione contraria sugli articoli aggiuntivi Ruvolo 1.04 (nuova for-

mulazione), Cicu 1.048, Ruvolo 2.01 (nuova formulazione), Di Giuseppe 7.01 (nuova formulazione), Ruvolo 7.058 (nuova formulazione), in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea. Esprime, inoltre, una valutazione contraria sugli articoli aggiuntivi Cuomo 1.040 (nuova formulazione), Ruvolo 1.041 (nuova formulazione), Marco Carra 1.044 (nuova formulazione), Ruvolo 1.045 (nuova formulazione), Brandolini 1.042 (nuova formulazione), Ruvolo 1.043 (nuova formulazione), Sani 1.046 (nuova formulazione), Ruvolo 1.047 (nuova formulazione), Fiorio 1.049, in quanto la copertura finanziaria prevista rischia di rivelarsi insostenibile o di pregiudicare la funzionalità degli enti ed organismi finanziati dalla tabella C. Analoga valutazione ritiene debba essere formulata con riferimento all'emendamento Ruvolo 2-bis.41 (nuova formulazione), all'emendamento Zucchi 2-bis.44 (nuova formulazione), all'emendamento Ruvolo 2-ter.41 (nuova formulazione), agli articoli aggiuntivi Brandolini 2-ter.011 (nuova formulazione), Ruvolo 2-ter.040 (nuova formulazione), Oliverio 2-ter.044 (nuova formulazione), Ruvolo 2-ter.045 (nuova formulazione), Dal Moro 2-ter.046 (nuova formulazione), Ruvolo 2-ter.047 (nuova formulazione), Servodio 3-ter.058, Di Giuseppe 3-ter.053 (nuova formulazione), Dal Moro 3-ter.051 (nuova formulazione) e Ruvolo 3-ter.052 (nuova formulazione), all'emendamento Zeller 4-bis.41 (nuova formulazione), agli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.03 (nuova formulazione), Oliverio 7.063 e Zucchi 7.060, agli emendamenti Oliverio 7-ter.43 e Ruvolo 7-ter.41, nonché agli articoli aggiuntivi Sani 7-undecies.042 (nuova formulazione), Ruvolo 7-undecies.043 (nuova formulazione) e Brugger 7-undecies.046. Ritiene, inoltre, inidonea o carente la copertura finanziaria delle proposte emendative Ruvolo 2-bis.13 (nuova formulazione), Di Giuseppe 2-bis.17 (nuova formulazione), Cenni 2-ter.43, Servodio 3-ter.057, Ruvolo 3-ter.015 (nuova formulazione), Fogliato 3-ter.059, De Girolamo 4.40, Fogliato 5-bis.46, Di Giuseppe 7.022 (nuova formulazione), Zucchi 7.061, De Girolamo

7-bis.40, Rainieri 7-septies.045. Nel segnalare che l'emendamento Cenni 2-ter.42 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime invece una valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliato 1-bis.040 e sull'articolo aggiuntivo Callegari 4-bis.041, il quale è corredato da una specifica clausola di salvaguardia. A tale ultimo riguardo, ritiene comunque opportuno modificare il riferimento contenuto nella proposta all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, in ragione dell'abrogazione di tale ultima legge. Con riferimento alle ulteriori proposte emendative della Commissione contenute nel fascicolo n. 5 degli emendamenti, esprime una valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.0602, rilevando tuttavia la necessità di ritirare la proposta emendativa, che riproduce sostanzialmente il contenuto di un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, nell'ambito dell'esame del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ». Esprime, poi, una valutazione contraria sugli articoli aggiuntivi 3-ter.0601 e 7.0601, in ragione dell'insussistenza di risorse residue nel Fondo per la meccanizzazione agricola, sul subemendamento Ruvolo 0.7.0601.1, che ricorre ad una copertura finanziaria inidonea, nonché sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Concorda, poi, sull'assenza di profili problematici con riferimento agli articoli aggiuntivi 6.0600, 7.0600 e 7-undecies.0601. Con riferimento alle ulteriori proposte emendative non contenute nel fascicolo n. 5, esprime una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo 1.0600, i cui oneri non sono adeguatamente quantificati, sul comma 3 dell'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602, che potrebbe determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria, nonché sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, che appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, mentre non rileva profili finanziari problematici negli emendamenti 2.601 e 7-undecies.600.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le motivazioni del Governo non sono sufficientemente esaustive. In particolare con riferimento all'emendamento Cenni 2-ter.42, volto alla costituzione di un Fondo rotativo per il sostegno delle imprese agroalimentari da parte della Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse della gestione separata della medesima Cassa, rileva che non sono chiare le ragioni per le quali si esprime un parere contrario. Ritiene che maggiori chiarimenti andrebbero altresì fornite alle proposte emendative che andrebbero ad incidere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Con riferimento, infine, all'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061 volto a modificare l'elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria per il 2010), chiede se vi siano margini di modifica atteso che i relativi decreti attuativi non sono stati ancora emanati.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa che le disponibilità relative al Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura sono state impegnate attraverso un emendamento approvato dalla 1a Commissione del Senato, sostanzialmente coincidente con l'emendamento 7.0602 presentato dalla Commissione Agricoltura al provvedimento in esame. Con riferimento all'emendamento Cenni 2-ter.42 rileva che esso è idoneo a incidere negativamente sul fabbisogno.

Gian Luca GALLETTI (UdC), pur prendendo atto di quanto segnalato dal relatore in ordine all'introduzione di modifiche al decreto-legge in materia di proroga di termini all'esame del Senato, osserva che le misure contenute in molti degli emendamenti trasmessi rischiano di rivelarsi tardive, dal momento che si tratta di interventi dei quali si discute da circa quattro mesi. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0601, denuncia la gravità del mancato finanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero, segnalando come la valutazione contraria di tale proposta emendativa deluda aspetta-

tive in passato alimentate con la promessa di futuri interventi in materia. Per quanto attiene, invece, all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la valutazione contraria espressa sulla proposta emendativa derivi dalla condivisione nel merito dell'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla natura delle risorse del Fondo, ovvero sia determinata da una effettiva stima dei possibili riflessi onerosi per la finanza pubblica derivanti dal riconoscimento della natura privatistica del fondo medesimo.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, rileva che la società Finbieticola Spa ha già programmato interventi da finanziare a valere sulle risorse trasferite al Fondo bieticolo nazionale, ricordando altresì che la valutazione da ultimo formulata dalla Avvocatura dello Stato appare in contrasto con quella in passato formulata dalla stessa Avvocatura, che, nell'ambito di un contenzioso in materia di aiuti di Stato, aveva sostenuto con successo la tesi della natura privatistica delle medesime risorse. In ogni caso, ritiene che la natura privatistica delle risorse del Fondo bieticolo nazionale sia testimoniata in modo evidente dalla circostanza che si tratta di fondi direttamente gestiti dalle associazioni di produttori, rilevando la necessità di non mettere a rischio le attività finanziate con le risorse del medesimo fondo.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle proposte emendative Di Giuseppe 2-bis.17 e 3-ter.053.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo della Commissione 1.0600 ritiene che la risposta del Governo sia approssimativa e che le cifre stimate nella richiamata proposta emendativa siano verosimili. Attesa anche l'entità particolarmente bassa delle risorse necessarie all'attuazione dell'articolo ag-

giuntivo richiamato, chiede al rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento, al fine di rivedere il parere testé formulato.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0601, osserva che si utilizzano con finalità di copertura finanziaria le disponibilità residue del fondo per la meccanizzazione agricola, segnalando come appaia incomprendibile la circostanza che sussistano risorse inutilizzate destinate allo sviluppo della meccanizzazione del settore agricolo, proprio mentre il Ministro dello sviluppo economico preannuncia la possibile adozione di incentivi per l'acquisto di trattori e macchine agricole.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ritiene che la questione sollevata dai colleghi Galletti e Polledri sia particolarmente interessante. Sottolinea che, riconoscendo la natura pubblicistica delle risorse relative al Fondo di cui all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603 della Commissione, si potrà garantire un controllo da parte del Ministero sull'utilizzo delle medesime.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che non rientri nella competenza della Commissione bilancio esprimersi sull'opportunità o meno della scelta effettuata dalla Commissione di merito, ma solo di valutarne gli eventuali profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, osserva che, in ragione della natura pubblicistica delle risorse trasferite al Fondo bieticolo nazionale, da ultimo confermata anche dal parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiamato dal relatore, la previsione che i fondi devono intendersi nella libera, piena proprietà dei soggetti privati nel cui interesse il fondo è stato costituito fin dalla data del loro accantonamento nel fondo stesso, appare determinare una diversa configurazione delle risorse, che, pertanto, uscirebbero

dal perimetro delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede se sia possibile quantificare gli effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che allo stato non è possibile determinare in modo puntuale la quantificazione degli effetti finanziari negativi della proposta. Per quanto attiene, invece, all'emendamento Cenni 2-ter.42, osserva che la valutazione contraria precedentemente espressa è dovuta alla considerazione che la previsione di uno specifico finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti potrebbe determinare una riclassificazione complessiva delle attività di tale società, che attualmente è considerata, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al Patto di stabilità e crescita europeo, estraneo al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, peraltro, che il proponente potrebbe utilmente formulare un atto di indirizzo al riguardo, chiedendo al Governo di attivarsi presso la Cassa depositi e prestiti. Conferma, inoltre, la propria valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061, che rischia di pregiudicare gli interventi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, nonché sull'articolo aggiuntivo 7.0601 della Commissione, che utilizza a copertura le residue disponibilità del Fondo per la meccanizzazione agricola in misura non compatibile con la riduzione già operata dall'emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nell'ambito del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ». Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Cambursano, segnala di avere espresso una valutazione contraria sull'emendamento Di Giuseppe 2-bis.17, in quanto si prevede l'utilizzo di una modalità di copertura finanziaria che reputa inidonea, nonché sull'emendamento Di Giuseppe 3-ter.053, che prevede una ridu-

zione degli stanziamenti di parte corrente, iscritti in bilancio tra le spese rimodulabili, relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge finanziaria, in quanto detta modalità di copertura finanziaria è, per prassi costante, ritenuta inidonea, atteso che ulteriori riduzioni delle spese previste dalla tabella C sono da considerare insostenibili.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler approfondire l'esame degli effetti finanziari dell'emendamento Cenni 2-ter.42, eventualmente valutando una riformulazione della proposta emendativa. Non concorda, inoltre con il giudizio contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061, in quanto l'inserimento di un ulteriore intervento nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria del 2010 non determina, a suo avviso, effetti negativi per la finanza pubblica, comportando esclusivamente una diversa allocazione delle risorse. Rileva, altresì, la necessità di un ulteriore chiarimento in ordine all'articolo aggiuntivo 1.0600 della Commissione, osservando come la proposta emendativa intenda garantire la rinegoziazione dei debiti per alcune cooperative agricole abruzzesi, e determinerà oneri che sicuramente non supereranno la quantificazione prevista dalla medesima proposta emendativa. Su un piano generale, osserva come l'atteggiamento di chiusura del relatore e del Governo stiano sostanzialmente vanificando gli sforzi compiuti dalla Commissione di merito per dare risposte, seppure parziali, alle numerose esigenze del settore agricolo.

Cesare MARINI (PD) ritiene, con riferimento all'emendamento Cenni 2-ter.42, che la questione sollevata dal rappresentante del Governo sia fondata. Sottolinea che una maggiore esposizione della Cassa depositi e prestiti potrebbe far aumentare il debito pubblico, ma, trasferendosi la somma relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quest'ultimo potrebbe addivenire ad un accordo con il sistema bancario. Rileva che, nella so-

stanza, la proposta è tesa a trasformare crediti a medio termine in crediti a lungo termine, operazione che potrebbe essere tranquillamente sopportata e gestita dal sistema bancario. Ritiene inoltre che il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura non andrebbe prosciugato.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel prendere atto delle valutazioni dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla natura del Fondo bieticolo nazionale, rileva che la mancata approvazione dell'articolo aggiuntivo 7-undecies.7.0603 determina il rischio di far insorgere un rilevante contenzioso riferito alla destinazione delle risorse del medesimo Fondo, ed auspica, pertanto, che siano comunque fatti salvi gli impegni disposti in programmi di spesa già avviati, al fine di evitare possibili conseguenze negative per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rispondendo al deputato Cesare Marini con riferimento alla questione del presunto prosciugamento del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, osserva che la situazione è diversa da quella che può apparire e che, a causa della farraginosità delle procedure ministeriali, tali risorse non vengono di fatto utilizzate. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

rilevata la necessità di esaminare nuovamente il disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in seguito all'intervenuta approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010, ed esaminate le proposte emendative ad esso riferite;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2-bis;

sopprimere l'articolo 2-ter;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA. »;

sopprimere l'articolo 7-ter;

all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7-novies;

e con la seguente osservazione:

il disposto dell'articolo 7-*quater*, recante modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, in materia di rideeterminazione dei valori di acquisto dei terreni, andrebbe riconsiderato alla luce dell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010, di analogo contenuto;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-*bis*.13 (*nuova formulazione*), 2-*bis*.17 (*nuova formulazione*), 2-*bis*.41 (*nuova formulazione*), 2-*bis*.44 (*nuova formulazione*), 2-*ter*.41 (*nuova formulazione*), 2-*ter*.42, 2-*ter*.43, 4.40, 4-*bis*.41 (*nuova formulazione*), 5-*bis*.46, 7-*bis*.40, 7-*ter*.41 e 7-*ter*.43, sugli articoli aggiuntivi 1.04 (*nuova formulazione*), 1.040 (*nuova*

formulazione), 1.041 (nuova formulazione), 1.042 (nuova formulazione), 1.043 (nuova formulazione), 1.044 (nuova formulazione), 1.045 (nuova formulazione), 1.046 (nuova formulazione), 1.047 (nuova formulazione), 1.048, 1.049, 1.0600, 2.01 (nuova formulazione), 2-ter.011 (nuova formulazione), 2-ter.040 (nuova formulazione), 2-ter.044 (nuova formulazione), 2-ter.045 (nuova formulazione), 2-ter.046 (nuova formulazione), 2-ter.047 (nuova formulazione), 3-ter.015 (nuova formulazione), 3-ter.051 (nuova formulazione), 3-ter.052 (nuova formulazione), 3-ter.053 (nuova formulazione), 3-ter.057, 3-ter.058, 3-ter.059, 3-ter.0601, 7.01 (nuova formulazione), 7.03 (nuova formulazione), 7.022 (nuova formulazione), 7.058 (nuova formulazione), 7.060, 7.061, 7.063, 7.0601, 7.0602, 7-undecies.042 (nuova formulazione), 7-undecies.043 (nuova formulazione), 7-undecies.046, 7-undecies.0600 e 7-undecies.0603 e sul subemendamento 0.7.0601.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4-bis.041 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole: « riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata », *con le seguenti:* « utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato »

e sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere il comma 3,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 3;

CONFERMA

i pareri espressi sulle proposte emendative nelle sedute dell'11 novembre 2009 e del 12 novembre 2009 e riproposte nel fascicolo n. 5. »

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.0600, a condizione che le operazioni di trasformazione dei finanziamenti previste siano effettuate entro il limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 fissato dal comma 3 dalla medesima proposta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, condividendo la proposta dal collega Vannucci, modifica conseguentemente la proposta di parere precedentemente formulata (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obie-

zioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD) e Paola DE MICHELI (PD), ai quali replica Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore
agroalimentare.
C. 2260-A Governo**

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

rilevata la necessità di esaminare nuovamente il disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in seguito all'intervenuta approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010, ed esaminate le proposte emendative ad esso riferite;

esprime

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2-bis;

sopprimere l'articolo 2-ter;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA. »;

sopprimere l'articolo 7-ter;

all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle ammi-

nistrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7-novies;

e con la seguente osservazione:

il disposto dell'articolo 7-quater, recante modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, in materia di rideeterminazione dei valori di acquisto dei terreni, andrebbe riconsiderato alla luce dell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010, di analogo contenuto;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.13 (nuova formulazione), 2-bis.17 (nuova formulazione), 2-bis.41 (nuova formulazione), 2-bis.44 (nuova formulazione), 2-ter.41 (nuova formulazione), 2-ter.42, 2-ter.43, 4.40, 4-bis.41 (nuova formulazione), 5-bis.46, 7-bis.40, 7-ter.41 e 7-ter.43, sugli articoli aggiuntivi 1.04 (nuova formulazione), 1.040 (nuova formulazione), 1.041 (nuova formulazione), 1.042 (nuova formulazione), 1.043 (nuova formulazione), 1.044 (nuova formulazione), 1.045 (nuova formulazione), 1.046 (nuova formulazione), 1.047 (nuova formulazione), 1.048, 1.049, 2.01 (nuova formulazione), 2-ter.011 (nuova formulazione), 2-ter.040 (nuova formulazione), 2-ter.044 (nuova for-

mulazione), 2-ter.045 (nuova formulazione), 2-ter.046 (nuova formulazione), 2-ter.047 (nuova formulazione), 3-ter.015 (nuova formulazione), 3-ter.051 (nuova formulazione), 3-ter.052 (nuova formulazione), 3-ter.053 (nuova formulazione), 3-ter.057, 3-ter.058, 3-ter.059, 3-ter.0601, 7.01 (nuova formulazione), 7.03 (nuova formulazione), 7.022 (nuova formulazione), 7.058 (nuova formulazione), 7.060, 7.061, 7.063, 7.0601, 7.0602, 7-undecies.042 (nuova formulazione), 7-undecies.043 (nuova formulazione), 7-undecies.046, 7-undecies.0600 e 7-undecies.0603 e sul subemendamento 0.7.0601.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0600 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le operazioni di trasformazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro il limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2010.

sull'articolo aggiuntivo 4-bis.041 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole: « riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata », con le seguenti: « utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato »

e sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere il comma 3,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 3;

CONFERMA

i pareri espressi sulle proposte emendative nelle sedute dell'11 novembre 2009 e del 12 novembre 2009 e riproposte nel fascicolo n. 5 ».